

N° 75 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Controversia Bradley c/AMAT e contratto SAPI: presa atto transazione AMAT/Bradley e del contratto AMAT/SAPI sottoscritti in data 4/9/2002.

L'anno duemiladue, il giorno 9 (nove) del mese di Settembre, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI | 4. Alberto MESSINESE |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO |
| 9. Antonio RANUCCI | |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

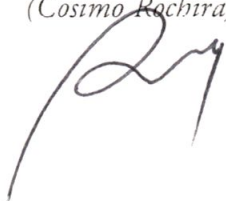
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Considerato che in data 6/8/2001 con nota prot. n° 3153 (All. 1) l'Azienda ha operato la disdetta del contratto con la Società Adversiting Bradley ai sensi dell'art. 1454 c.c.;
- che in data 12/12/2001 fu affidato alla Società SAPI Srl, in via provvisoria (All. 1/bis), il servizio di manutenzione pensiline e paline di fermata e di gestione ai fini pubblicitari degli spazi relativi, già oggetto di rapporto contrattuale con la Adversiting Bradley;
- che la Bradley medesima impugnò giudizialmente la disdetta AMAT ponendo in essere un ricorso ex art. 703 del c.p.c. avverso la SAPI Srl, con il quale chiedeva al Giudice di essere reintegrata nel possesso delle paline di fermata degli autobus e gestione a fini pubblicitari delle stesse;;
- che la Società SAPI Srl con propria nota, assunta al prot. n° 9162 del 29/7/2002 (All. 2), ha trasmesso la determinazione del Giudice con la quale è stata ritenuta fondata la richiesta della Bradley di vedersi riconoscere il reintegro già citato;
- considerato che la situazione nel frattempo generatasi è risultata di paralisi per le attività di manutenzione di pensiline e paline di fermata poiché la SAPI richiedeva, per la prosecuzione del rapporto con l'AMAT, che fosse definito quello fra AMAT e Bradley;
- considerato che in data 7/8/2002 il Consiglio di Amministrazione, in una riunione informale, esaminando l'intera vicenda ed assistito dall'avv. Roberto Barberio, esprimeva la volontà di chiudere transattivamente la vertenza AMAT/Bradley e di ripristinare il rapporto con la SAPI, alle condizioni più favorevoli per l'Azienda, e di tanto dava pieno mandato al Presidente;
- visti gli atti sottoscritti in data 4/9/2002 fra le parti ed in particolare:
 - a) l'atto di transazione con la Società Adversiting Bradley (prot. n° 10556 del 5/9/2002) – (all. 3);
 - b) la scrittura privata sottoscritta fra le Società Bradley e SAPI (prot. n° 10557 del 5/9/2002) (All. 4);
 - c) la scrittura privata fra AMAT e SAPI relativa alla prosecuzione del rapporto già instauratosi (prot. n° 10558 del 5/9/2002) (All. 5);
- visto lo Statuto della Società;
- a voti unanimi

DELIBERA

- a) di ratificare gli atti, riportati nella premessa sotto le lettere a), b), c), sottoscritti dal Presidente in data 4/9/2002 per effetto del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) di ratificare gli adempimenti degli uffici finora adottati e di autorizzare quelli successivi che si renderanno necessari in attuazione degli atti predetti.

IL SEGRETARIO
(Cosimo Rachira)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)





A. M. A. T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

S.p.A.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 75 / 2002

del ___ / ___ / ___

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Controversia Bradley c/AMAT e contratto SAPI: presa atto transazione AMAT/Bradley e del contratto AMAT/SAPI sottoscritti in data 4/9/2002.

Ufficio proponente:

AREA :

Il Responsabile della proposta:

Parere in ordine alla regolarità amministrativa-contabile

☐ **FAVOREVOLE** ☐ **CONTRARIO**

Il Dirigente Amministrativo

Il Direttore Generale, a conclusione del procedimento istruttorio sulla presente proposta di deliberazione, esprime il seguente parere ai sensi dell'art.11 dello Statuto Aziendale :

☐ **FAVOREVOLE**
☐ **CONTRARIO**

IL DIRETTORE GENERALE

La presente deliberazione viene trasmessa in sunto all'Amministrazione Comunale

☐ **Si** ☐ **No**

La presente deliberazione viene trasmessa per l'approvazione all'Amministrazione Comunale

☐ **Si** ☐ **No**

- 1) Sig. Enzo MANCO - **PRESIDENTE**
- 2) Sig. Domenico ABRESCIA - **VICE PRESIDENTE**
- 3) Arch. Carlo BOSCHETTI - **CONSIGLIERE**
- 4) Sig. Alberto MESSINESE - **CONSIGLIERE**
- 5) Dott. Ugo TRONCONE - **CONSIGLIERE**
- 6) Sig. Antonio CITREA - **CONSIGLIERE**
- 7) Sig. Massimo RUSSO - **CONSIGLIERE**
- 8) Sig. Antonio RANUCCI - **CONSIGLIERE**
- 9) Sig. Francesco IPPOLITO - **CONSIGLIERE**

ALLEGATI :1)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Considerato che in data 6/8/2001 con nota prot. n° 3153 (All. 1) l'Azienda ha operato la disdetta del contratto con la Società Adversiting Bradley ai sensi dell'art. 1454 c.c.;
- che in data 12/12/2001 fu affidato alla Società SAPI Srl, in via provvisoria (All. 1/bis), il servizio di manutenzione pensiline e paline di fermata e di gestione ai fini pubblicitari degli spazi relativi, già oggetto di rapporto contrattuale con la Adversiting Bradley;
- che la Bradley medesima impugnò giudizialmente la disdetta AMAT ponendo in essere un ricorso ex art. 703 del c.p.c. avverso la SAPI Srl, con il quale chiedeva al Giudice di essere reintegrata nel possesso delle paline di fermata degli autobus e gestione a fini pubblicitari delle stesse;;
- che la Società SAPI Srl con propria nota, assunta al prot. n° 9162 del 29/7/2002 (All. 2), ha trasmesso la determinazione del Giudice con la quale è stata ritenuta fondata la richiesta della Bradley di vedersi riconoscere il reintegro già citato;
- considerato che la situazione nel frattempo generatasi è risultata di paralisi per le attività di manutenzione di pensiline e paline di fermata poiché la SAPI richiedeva, per la prosecuzione del rapporto con l'AMAT, che fosse definito quello fra AMAT e Bradley;
- considerato che in data 7/8/2002 il Consiglio di Amministrazione, in una riunione informale, esaminando l'intera vicenda ed assistito dall'avv. Roberto Barberio, esprimeva la volontà di chiudere transattivamente la vertenza AMAT/Bradley e di ripristinare il rapporto con la SAPI, alle condizioni più favorevoli per l'Azienda, e di tanto dava pieno mandato al Presidente;
- visti gli atti sottoscritti in data 4/9/2002 fra le parti ed in particolare:
 - a) l'atto di transazione con la Società Adversiting Bradley (prot. n° 10556 del 5/9/2002) – (all. 3);
 - b) la scrittura privata sottoscritta fra le Società Bradley e SAPI (prot. n° 10557 del 5/9/2002) (All. 4);
 - c) la scrittura privata fra AMAT e SAPI relativa alla prosecuzione del rapporto già instauratosi (prot. n° 10558 del 5/9/2002) (All. 5);
- visto lo Statuto della Società;
- a voti unanimi

D E L I B E R A

- 1) di ratificare gli atti, riportati nella premessa sotto le lettere a), b), c), sottoscritti dal Presidente in data 4/9/2002 per effetto del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) di ratificare gli adempimenti degli uffici finora adottati e di autorizzare quelli successivi che si renderanno necessari in attuazione degli atti predetti.



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

S.p.A.

Codice Fiscale, partita IVA e n° di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Taranto 00146330733

ALL. 1

Prot. n° Pres. 3153/2001

Taranto, - 6 AGO. 2001

Raccomandata AR

Spett.le
Advertising Bradley S.r.l.
Viale Virgilio n° 106

74100 TARANTO

OGGETTO: convenzione per la installazione e la gestione della pubblicità sulle paline e pensiline di fermata

Si fa seguito alla precedenti note relative alla convenzione di cui all'oggetto, per rilevare che il termine del 31 maggio 2000, indicato quale termine utile per l'ultimazione di tutti i lavori relativi alla convenzione sottoscritta in data 31/12/1997 non è stato da Voi rispettato.

Infatti, a tutt'oggi, è stato riscontrato:

- A) Il mancato ripristino di n° 73 pali master (art. 9 della convenzione, lett. a);
- B) Il mancato ripristino di n° 49 paline (art. 9 della convenzione, lett. b);
- C) La mancata installazione di n° 12 paline (art. 9 della convenzione, lett.c).

Con la presente, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., Vi diffidiamo ad adempiere alle obbligazioni assunte con la suddetta convenzione entro il termine di giorni venti a decorrere dalla data di ricezione della presente; decorso inutilmente il termine di cui innanzi, il contratto si intenderà risolto, con ogni conseguenza di legge.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)

L'anno duemilauno, addì dodici, del mese di Dicembre, fra le Società:

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., codice fiscale 00146330733 con sede in Taranto – Via C. Battisti n° 657, in persona del Presidente Sig. Enzo Manco, nato a Taranto il 18/02/1932

E

La Pubblicità SAPI S.r.l. codice fiscale 02349870739, con sede in Lama (TA) – Via San Domenico, 24 – Amministratore Unico Fiore Angelo nato a Taranto il 7 Giugno 1952, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

L' Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto S.p.A. concede alla Pubblicità SAPI S r l. l'utilizzo in esclusiva, per l'effettuazione di pubblicità a mezzo cartelli e/o manifesti cartacei, di tutti gli spazi disponibili tanto sulle paline di fermata quanto sulle pensiline di attesa, attualmente esistenti sul territorio servito dall'Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto S.p.A.

ART. 2

La Pubblicità SAPI S.r.l. a fronte della concessione effettuerà la manutenzione ordinaria degli impianti oggetto della stessa, provvedendo alla loro raddrizzatura, pulizia, pitturazione, spostamento in altri siti secondo le indicazioni che l'Azienda fornirà.

ART. 3

Le indicazioni di intervento da effettuare dovranno sempre essere fatte per iscritto e trasmesse anche a mezzo fax. Al fine di velocizzare i tempi di intervento, le indicazioni potranno essere anticipate anche telefonicamente.

PUBBLICITA' SAPI S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Prof. Angelo FIORE)



ART. 4

La Pubblicità SAPI S.r.l., potrà provvedere autonomamente, senza alcuna richiesta da parte dell' Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto S.p.A., alla manutenzione ed eventuale sostituzione di paline e/o pensiline, che dovesse ritenere meritevoli di intervento per una migliore immagine delle stesse e per conseguente accettazione da parte dei propri clienti.

ART. 5

La Pubblicità SAPI S.r.l. provvederà a coprire gli impianti oggetto della concessione di adeguata polizza di Assicurazione di R.C. per danni a terzi, sollevando l'Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto S.p.A. da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni a cose e/o a persone in conseguenza della concessione.

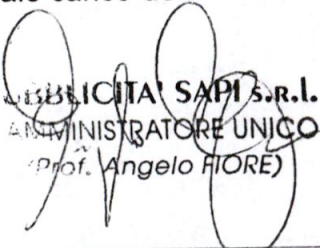
ART. 6

Le Imposte Comunali di Pubblicità per l' effettuazione della stessa sugli impianti utilizzati dalla Pubblicità SAPI S.r.l. saranno a totale carico di quest'ultima, a partire dalla data del loro utilizzo.

Sino a tale data è espressamente esclusa qualsiasi responsabilità da parte della Pubblicità SAPI S.r.l.

ART. 7

Il pagamento della Tassa di occupazione del suolo pubblico, se ed in quanto dovuta, sia precedentemente che successivamente alla stipula della concessione, restano a totale carico dell'Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto S.p.A.


PUBBLICITA' SAPI S.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO
(Prof. Angelo FIORE)

ART. 8



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

La presente concessione avrà una durata di mesi 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, e si intenderà rinnovata per un uguale periodo di tempo se non interviene disdetta, da comunicarsi a mezzo Raccomandata A.R. non oltre 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

ART. 9

Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto S.p.A. dichiara che gli impianti, paline e pensiline, oggetto della concessione sono utilizzabili da subito, essendo liberi da qualsiasi gravame, assicurando in particolare, non esservi alcun diritto da parte del Concessionario precedente in ordine all'utilizzo degli stessi, e che tutti gli impianti sono oltre che nella disponibilità, di proprietà dell' Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto S.p.A.

ART. 10

Sì da atto che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso.
Quanto sopra convenuto con la presente scrittura privata, è letto confermato e sottoscritto dalle parti contraenti.

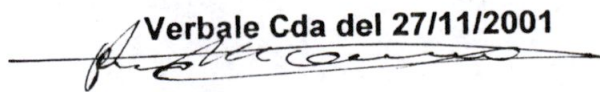
Pubblicità SAPI S.r.l.


PUBBLICITA' SAPI S.R.L.
AMMINISTRATORE UNICO
(Prof. Angelo FIORE)

AMAT S.p.A.

Delibera n° 3/2001

Verbale Cda del 27/11/2001





RACCOMANDATA ANTICIPATA VIA FAX

Al Sig. Presidente
del Consiglio di Amministrazione
dell'AMAT
Via C. Battisti, 657
74100 - TARANTO

Oggetto: Convenzione per la gestione spazi pubblicitari su pensiline e paline AMAT

Unitamente alla presente Le invio copia del provvedimento del 16 u.s., con il quale il Giudice del Tribunale di Taranto, ritenendo fondata la domanda avanzata dalla Società Bradley, ordina alla scrivente il reintegro della stessa "nel possesso delle paline di fermata autobus con i relativi spazi per affissioni pubblicitarie oggetto della convenzione stipulata tra la Società Bradley e l'AMAT in data 31-12-97".

Alla luce di tanto voglia cortesemente chiarirmi la posizione della Pubblicità SAPI s.r.l.

Con l'occasione porgo cordiali saluti.

Lama, 24 Luglio 2002

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	9152
del	29 LUG. 2002
Presidente	☒
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☒
Area Contabilità e Bilancio	☒
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☒
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☒
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☒
Ufficio Magazzino e Acquisti	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Sinistri	☐

PUBBLICITÀ SAPI S.R.L.
Via San Domenico, 29
74020 LAMA TARANTO
P.IVA 02349870739

Il Giudice, sul ricorso ex art. 703 cpc promosso dall'Advertising Bradley s.r.l. nei confronti della

N. 71/92

Pubblicità Sapi s.r.l. in data 17/6/02, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 2/7/02

OSSERVA:

Alla luce di quanto è emerso nella presente fase sommaria, risulta legittima e fondata la domanda di reintegrazione avanzata dalla Bradley.

La Società ricorrente, infatti, ha dedotto e dimostrato di avere sin dal gennaio '98 la detenzione qualificata delle paline segnalatrici di fermata degli autobus con i relativi spazi pubblicitari, in forza della convenzione sottoscritta con l'AMAT il 31/12/97, e di averne mantenuto l'esclusiva "disponibilità" sino al giugno 2002, allorquando, di fatto, risulta aver subito atti di spoglio ad opera della Sapi srl.

Sotto il primo profilo, va evidenziato come la "relazione diretta ed immediata" con i beni suddetti derivi alla ricorrente proprio dall'accordo summenzionato, in esecuzione del quale la Bradley ha pacificamente esercitato il diritto all'utilizzazione in esclusiva delle paline per affissioni e pubblicità negli appositi spazi, con il correlativo obbligo di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti indicatori (sia quelli da ripristinare che quelli di nuova installazione) e delle esposizioni pubblicitarie.

Dunque, quel che conta nella fattispecie è che la Bradley, all'epoca dei fatti in contestazione, aveva la materiale disponibilità ed il godimento della "cosa" in dipendenza del rapporto obbligatorio instaurato con l'AMAT.

Non ha pregio invece il contrario assunto secondo cui il rapporto negoziale de quo si sarebbe anticipatamente risolto per "iniziativa" dell'AMAT con l'inutile decorso del termine indicato nella diffida ad adempiere del 6/8/01 o, comunque, con il recesso unilaterale esercitato il 18/1/02, dato che lo scioglimento del contratto, recisamente contestato ex adverso (v. documentazione agli atti), non è stato sancito da alcuna pronuncia giurisdizionale, necessaria per riconoscere legittimo

l'operato dell'Azienda, con conseguente suo diritto alla restituzione di quanto detenuto dalla

Bradley

Non è questa ovviamente la sede per decidere se la convenzione tra la Bradley e l'AMAT sia o meno attualmente valida ed operante (la vicenda de qua, peraltro, risulta essere sub iudice a seguito dell'iniziativa processuale della stessa Società) ma quel che risulta acclarato - e che rileva ai fini di causa - è che l'odierna ricorrente, in difetto di una "contraria" pronuncia giudiziale, ha continuato legittimamente a detenere le paline indicatrici di fermata, esercitando i poteri rivenienti dal contratto.

In ragione di tale detenzione qualificata - opponibile *erga omnes* con l'azione di reintegrazione - si appalesa dunque legittima la tutela invocata dalla Bradley contro l'operato della convenuta Sapi s.r.l., univocamente diretto a privare la detentrica della disponibilità materiale della paline, in particolare ad impedire l'utilizzo e la gestione degli spazi pubblicitari ivi allogati. Infatti, la rimozione ad opera della Sapi delle tabelle pubblicitarie precedentemente affisse dalla Bradley su alcune paline - rimozione prima minacciata (v. nota Sapi del 17/5/02 inviata alla Bradley), poi attuata nel giugno 2002, come ammesso dalla stessa convenuta, la quale ha confermato il contenuto della comunicazione indirizzata alla Confesercenti il 15/6/02 - alterando lo stato di fatto esistente, costituisce indubbio atto di spoglio, vista l'evidente privazione del potere di fatto sulle paline de quibus esercitato dalla Bradley in forza della convenzione stipulata con l'AMAT, attuato in forma violenta, ossia palesemente contro la volontà della detentrica, come comprovato dalla corrispondenza (in atti) tra le odierne parti in causa.

L'animus spoliandi da parte della Sapi è poi insito nel volontario sovvertimento della situazione di fatto, posto in essere con la consapevolezza del divieto - anche tacito - del detentore, senza che a nulla valga la convinzione della *spoliator* di esercitare un proprio diritto (la convenuta, infatti, non può efficacemente "opporre" alla Bradley il contratto di concessione stipulato con l'AMAT il 12/12/01).

P.Q.M.

Il Tribunale adito, visti gli artt. 1168 c.c., 703-669 octies cpc:

ordina alla soc. Pubblicità Sapi s.r.l. di reintegrare l'Advertising Bradley s.r.l. nel possesso delle
paline di fermata autobus con i relativi spazi per affissioni pubblicitarie (completi dei pannelli
pubblicitari rimossi), oggetto della convenzione stipulata tra l'Advertising Bradley s.r.l. e l'AMAT
in data 31/12/97;

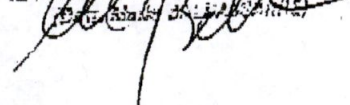
rimette, nel merito, le parti all'udienza di trattazione del 28/1/2003, cui rinvia la presenta
controversia possessoria.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Taranto, 16/7/2002

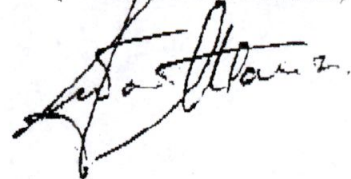
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
TARANTO 16 LUG. 2002

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE

(dott. Antonio Attanasio)



CONVENGONO

di transigere la lite alle seguenti condizioni:

- *1 - L'AMAT SpA corrisponderà con esclusivo intento transattivo all'Advertising Bradley srl, che accetta, la somma complessiva di **€ 36.150,00 (trentaseimilacentocinquanta virgola zero zero)**, comprensiva dell'importo di € 1.090,757 (Lit. 2.112.000) di cui alla fattura numero del 2001 emessa a fronte della fornitura, all'Amat Spa, di biglietti da visita. La corresponsione di tale importo avverrà entro il 6 settembre 2002 a mezzo assegno circolare;
- *2 - Alla data della sottoscrizione del presente atto il contratto 31.12.1997 è definitivamente risolto tra le parti con il consequenziale obbligo di rilascio, da parte dell'Advertising Bradley srl, di tutte le dotazioni oggetto della predetta convenzione in favore dell'Amat. Dotazioni, nella cui detenzione qualificata la stessa è stata reintegrata in virtù dell'ordinanza, emessa in data 16.7.2002 dal Tribunale di Taranto (dott. Attanasio) nell'ambito del giudizio meglio specificato in prosiegua, recentemente posta in esecuzione contro la Pubblicità SAPI srl. Le dotazioni in questione saranno rimesse nella piena disponibilità dell'Amat medesima contestualmente alla corresponsione della pattuita somma di € 36.150,00 (trentaseimilacentocinquanta virgola zero zero);
- *3 - Le spese di giudizio sono integralmente compensate, restando ciascuna delle parti onerata del pagamento del compenso dovuto al proprio difensore;
- *4 - Sulla scorta di quanto precede la soc. Advertising Bradley srl dichiara di non aver null'altro a pretendere in ordine al rapporto dedotto nel giudizio in premessa e, per l'effetto, rinuncia agli atti ed all'azione del giudizio medesimo e, nel contempo, accetta la contestuale rinuncia dell'AMAT SpA al riguardo. La rinuncia si estende ad ogni pretesa e/o domanda possa essere comunque fatta valere contro l'Amat in dipendenza del giudizio ex art. 1168 cc / 703 cpc promosso dall'Advertising Bradley nei confronti della Pubblicità SAPI srl, attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Taranto (G.U. dott. Attanasio - RG 1643/2002, udienza di merito: 28.01.2003 con il prosiegua), nonché ad ogni altra pretesa o domanda formulabile, sempre contro l'Amat anche sotto forma di

nome SAPI SAPI 2 srl

IL PRESIDENTE
ENZO MANCO

chiamata in causa e/o garanzia, a seguito di qualsivoglia conflitto dovesse ulteriormente insorgere tra essa rinunziante e la Pubblicità SAPI srl per effetto delle scritture 31.12.1997 (tra Amat e Advertising Bradley) e 12.12.2001 (tra Amat e Pubblicità SAPI) o per qualsivoglia altra ragione.

*5 - L'AMAT SpA segnala che la Pubblicità Sapi srl ha reso in suo favore analoga dichiarazione in ordine a tale specifico punto e, dal suo canto, dichiara di accettare, come accetta, la rinuncia espressa dall'Advertising Bradley srl al punto 5 che precede, dichiarando, a sua volta, di non aver null'altro a pretendere dalla stessa Advertising Bradley.

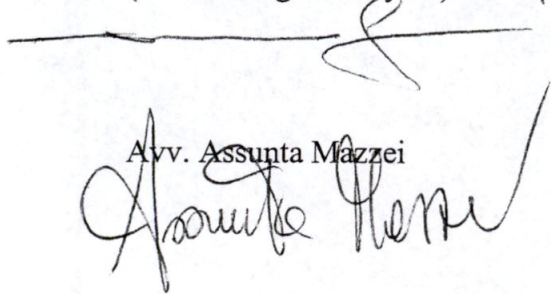
*6 - In forza dell'intesa raggiunta, le parti deserteranno l'udienza del 7 novembre 2002 onde consentire la successiva cancellazione della causa dal ruolo.

Sottoscrivono l'atto i rispettivi difensori, avvocato Assunta Mazzei per l'Advertising Bradley srl e avvocato Roberto Barberio per la soc. AMAT SpA, per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art.68 L.P.

* * *

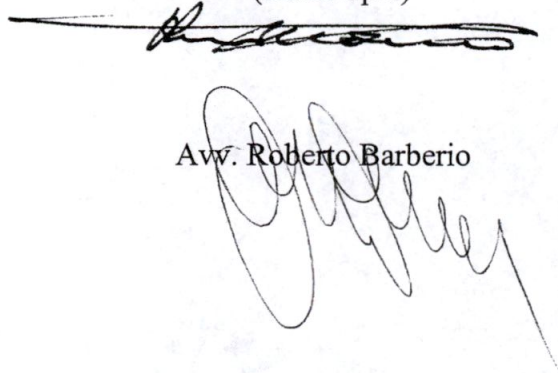
Taranto, li 4 settembre 2002

(Advertising Bradley srl)



Avv. Assunta Mazzei

(Amat SpA)



Avv. Roberto Barberio

SCRITTURA PRIVATA

La **Pubblicità SAPI srl** in persona dell'amministratore unico e rappresentante legale pro-tempore sig. Angelo Fiore con sede in Taranto-Lama via S. Domenico n.29 e la **Advertising Bradley srl** in persona dell'amministratore unico e rappresentante legale sig. Francesco Simonetti con sede legale in Taranto, viale Virgilio 106;

PREMESSO CHE

Tra le parti in epigrafe è insorto conflitto in ordine alla detenzione degli impianti Amat meglio specificati nella scrittura 31.12.1997 intercorsa tra l'Amat Spa la soc. Bradley srl culminato nel giudizio proposto da quest'ultima contro la SAPI srl ai sensi degli articoli 1168 cc/703 cpc pendente dinanzi al Tribunale di Taranto (dott. Attanasio) al n. 1643/2002 RG.

Con riferimento a tale giudizio il dott. Attanasio in data 16 luglio 2002 ha emesso ordinanza in virtù della quale ha reintegrato la Bradley nel possesso delle paline di fermata autobus con i relativi spazi per affissione pubblicitaria fissando l'udienza di trattazione per la data del 28 gennaio 2003. Le parti intendono dirimere transattivamente la controversia ed ogni altro motivo di contrasto connesso.

Tanto premesso,

CONVENGONO

- 1) La premessa è patto.
- 2) L'Advertising Bradley dichiara di non aver nulla a pretendere in ordine al rapporto dedotto nel giudizio in premessa e per l'effetto rinuncia agli atti ed all'azione del giudizio succitato e, nel contempo, accetta la contestuale rinuncia della Pubblicità SAPI srl al riguardo. La rinuncia si estende ad ogni pretesa e/o domanda possa essere comunque fatta valere reciprocamente in dipendenza del giudizio in premessa, nonché di ogni altra pretesa e/o domanda formulabile per effetto delle scritture 31.12.1997 (tra Amat e Advertising Bradley) e 12.12.2001 (tra Amat e Pubblicità SAPI srl) o per qualsivoglia altra ragione inerente.
- 3) La Pubblicità SAPI srl dichiara di accettare come accetta la rinuncia espressa dall'Advertising Bradley srl dichiarando a sua volta di non aver nulla a pretendere da quest'ultima per il titolo di cui sopra.
- 4) In forza dell'intesa raggiunta le parti diserneranno l'udienza del 28 gennaio 2003 onde consentire la successiva cancellazione della causa dal ruolo.

Taranto, li 07

(Advertising Bradley srl)

AMAT SPA	
10557	
10 SET 2002	
Presidente	
Vice Presidente	
Consiglieri	
Direttore	
Direttore Amministrativo	
Area Contabilità e Bilancio	
Area Contr. App. - Acq. Magazz.	
Area Informatica	
Area Legale	
Area Movimento	
Area Personale	
Area Tecnica	
Ripartizione Contratti e Appalti	
Rip. P. R. - AA. GG. - Sinistri	
Ufficio Magazzino e Acquisti	
Ufficio Prodotti del Traffico	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Sinistri	

(Pubblicità SAPI srl)

ALL. S

* * *

IL PRESIDENTE
ENZO MANCO

L'Amat SpA ha l'esigenza di curare l'installazione e la gestione delle paline segnaletiche di fermata autobus nonché delle pensiline di attesa prima che il servizio in questione sia compiutamente affidato all'impresa aggiudicataria della gara di appalto che sarà indetta in prosieguo;

Tra le parti, in data 12 dicembre 2001, era già stata stipulata una convenzione della durata di mesi tre, rinnovabile per un uguale periodo di tempo in assenza di disdetta da comunicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza;

Alle Punkte in off:

6/5/0

Dovendosi dar luogo ad un nuovo affidamento di natura transitoria, occorre rimuovere preventivamente ogni fonte di possibile contrasto tra le parti, con precipuo riferimento alle interferenti implicazioni rivenienti dal giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Taranto (RG 1643/2002) tra la Pubblicità SAPI srl e la soc. Advertising Bradley srl, nonché rivenienti dalla successione e dall'atteggiarsi delle scritture 31.12.1997 (tra Amat e Advertising Bradley) e 12.12.2001 (tra Amat e Pubblicità Sapi);

Tanto premesso,

CONVENGONO

Quanto al rapporto pregresso:

- *A) – La premessa ha valore pattizio;
- *B) – Le parti si danno reciprocamente atto, anche in via transattiva, che nessuna di esse ha nulla da rivendicare per qualsivoglia titolo e/o ragione nei confronti dell'altra in ordine al rapporto di cui alla scrittura 12.12.2001 conclusosi di recente per intervenuta disdetta. Il tutto con espressa rinuncia di ognuna di esse a far valere qualsivoglia diritto rivendicabile nei confronti dell'altra in forza della predetta scrittura.
- *C) – La Pubblicità Sapi srl rinuncia altresì ad ogni pretesa e/o domanda possa dalla stessa essere comunque fatta valere contro l'Amat traendo spunto dal giudizio ex art. 1168 cc / 703 cpc promosso nei suoi confronti dall'Advertising Bradley, attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Taranto (G.U. dott. Attanasio RG 1643/2002, udienza di merito: 28.01.2003

IL PRESIDENTE
EPO MANCO

Nella
quadratura
dott.

con il seguito), nonché, senza eccezione di sorta, ad ogni altra pretesa o domanda formulabile, sempre contro l'Amat anche sotto forma di chiamata in causa e/o garanzia, a seguito di qualsivoglia contrasto dovesse ulteriormente insorgere tra essa rinunziante e la soc. Advertising Bradley srl per effetto delle scritture 31.12.1997 (tra Amat e Advertising) e 12.12.2001 (tra Amat e Pubblicità Sapi). L'Amat, ove occorra, accetta espressamente tale rinuncia.

* * *

Quanto al rapporto futuro, sul presupposto della integrale ed irreversibile definizione, nei termini di cui sopra, della situazione pregressa e della insussistenza di ragioni di contrasto inter partes:

*1) – L'AMAT SpA conferisce alla Pubblicità SAPI srl l'utilizzo in esclusiva, per l'effettuazione di pubblicità a mezzo cartelli e/o manifesti cartacei, di tutti gli spazi disponibili tanto sulle paline di fermata quanto sulle pensiline di attesa, attualmente esistenti sul territorio servito da linee di trasporto della concedente nonché su quelle che saranno successivamente fornite in esecuzione di quanto previsto dall'art.2 della presente scrittura.

*2) – La concessione di cui sopra costituisce corrispettivo a forfait, che la Pubblicità SAPI srl accetta in via aleatoria ed esaustiva, a fronte dell'espletamento del servizio di manutenzione degli impianti descritti all'art.1 che precede, nonché della fornitura di n.15 nuove pensiline di attesa da sistemarsi in opera, a sua cura e spese, in conformità di apposite indicazioni dell'Amat. La manutenzione ordinaria sarà eseguita

IL PRESIDENTE

ENZO MANCO

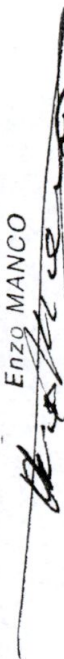
Nelle qualità di
att.:

sistematicamente, con divieto di subappalto o di cessione del contratto, con la massima diligenza professionale secondo i più elevati livelli tecnici ed a regola d'arte. Tale manutenzione sarà posta in essere mediante attività di raddrizzatura, pulizia, pitturazione, spostamento degli impianti in altri siti secondo le indicazioni scritte che l'Amat fornirà di volta in volta anche a mezzo fax, ove del caso precedute da anticipazioni telefoniche;

*3) - Il contratto, propedeutico alla indizione di apposita gara di evidenza pubblica, sarà regolato dalle norme sull'appalto (nello specifico, di servizi) ed avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto - contestualmente alla quale gli impianti oggetto del servizio di manutenzione vengono posti nella materiale disponibilità della Pubblicità SAPI srl - e s'intenderà rinnovato, di volta in volta, per un ulteriore periodo di 60 giorni e comunque sino alla introduzione del sistema di telerilevamento, in mancanza di disdetta da comunicarsi per iscritto, anche a mezzo fax, entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza convenzionale o rinnovata.

*4) - Allo spirare del termine contrattuale o comunque al venir meno del rapporto negoziale per qualsivoglia altra causa, il rapporto materiale tra la Pubblicità SAPI e le dotazioni oggetto di manutenzione cesserà istantaneamente, con il conseguenziale ripristino del possesso esclusivo delle stesse in capo all'Amat. In tal caso, l'eventuale protrarsi della utilizzazione degli impianti assumerà natura arbitraria e comporterà, a carico della

IL PRESIDENTE
ENZO MANCO



Nella qualità di att.


Pubblicità SAPI, il pagamento di una penale giornaliera di € 300 (trecento) da corrispondere in favore dell'Amat SpA.

*5) - La Pubblicità SAPI srl potrà provvedere autonomamente, senza bisogno di alcuna specifica richiesta dell'Amat, alla manutenzione ed all'eventuale sostituzione di paline e/o pensiline bisognevoli di intervento ai fini di una migliore immagine delle stesse e per conseguente accettazione da parte dei propri clienti.

*6) - Fermo il puntuale ed integrale assolvimento dei propri compiti di manutenzione, la Pubblicità SAPI srl assume a proprio integrale ed esclusivo carico l'impegno inderogabile ed essenziale di: a) contrarre apposita polizza con primaria compagnia di gradimento dell'Amat al fine di dare adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile a fronte di possibili danni a persone e cose. Il tutto sollevando l'Amat da qualsiasi responsabilità in ordine al prodursi di tali danni in conseguenza del conferimento operato con il presente atto; b) pagare, a decorrere dalla data di utilizzo delle dotazioni aziendali, le imposte comunali in vigore per l'effettuazione della pubblicità sugli impianti detenuti in esecuzione del presente atto; c) osservare le norme di lavoro relativamente ai propri dipendenti ed applicare agli stessi le condizioni normative e retributive di cui agli accordi economici collettivi di lavoro; d) osservare le prescrizioni in materia di sicurezza, protezione e assicurazione dei dipendenti adibiti al servizio di manutenzione; e) rispondere nei confronti dell'Amat per eventuali difetti, mancanza di qualità, inidoneità

IL PRESIDENTE

ENZO MANCO

Nella qualità di
St.:

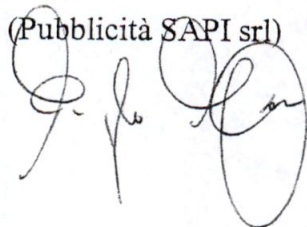
allo scopo e non conformità dell'attività eseguita; f) tenere indenne l'Amat da qualsiasi pretesa o richiesta di terzi che si ritenessero danneggiati dall'attività da essa svolta nell'esecuzione del presente contratto; g) munirsi, a sua cura e spese, di ogni autorizzazione pubblica eventualmente necessaria per l'utilizzazione degli impianti a fini di pubblicità

*7) – Il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, se ed in quanto dovuta, compete sempre ed in ogni caso all'Amat SpA.

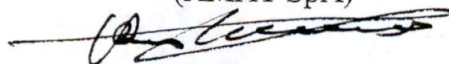
*8) – Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, comunque relativa al presente contratto traente origine dallo stesso, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà deferita alla decisione in via rituale di un arbitro unico da nominarsi in conformità al regolamento rituale accelerato della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea (Milano, viale Cassiodoro n.3) in vigore alla data del ricorso in arbitrato, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare. L'arbitro deciderà secondo diritto. La procedura avrà sede in Taranto all'indirizzo che sarà determinato dall'arbitro nominato.

Taranto, li 4 SET. 2002

(Pubblicità SAPI srl)



(AMAT SpA)

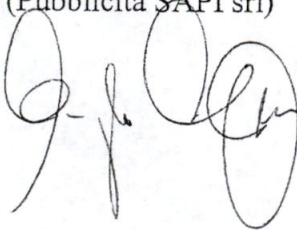


*

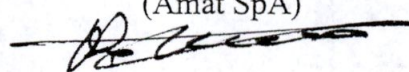
Per accettazione specifica ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. delle precedenti clausole n.2 (divieto di subappalto e di cessione del contratto) e n.8 (clausola compromissoria - arbitrato).

Taranto, li 26 SET. 2002

(Pubblicità SAPI srl)



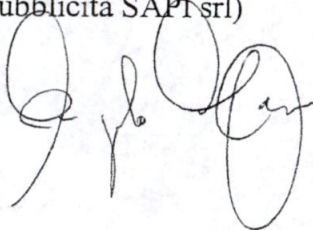
(Amat SpA)



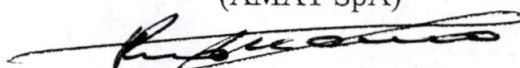
Con riferimento alla scrittura in pari data, l'Amat SpA e la Pubblicità SAPI srl si danno reciprocamente atto che la predetta scrittura avrà vigore ed efficacia soltanto se e quanto l'Amat, nel termine di gg. 15, avrà comunicato all'altra parte di essere rientrata nella piena disponibilità degli impianti (pensiline e paline), allo stato detenuti dall'Advertising Bradley srl in esecuzione dell'ordinanza 16:07:02 del Tribunale di Taranto (Giudice Attanasio).

Taranto 04 settembre 2002

(Pubblicità SAPI srl)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves.

(AMAT SpA)

A handwritten signature in black ink, featuring a long, horizontal, sweeping stroke followed by a smaller, more complex flourish.